

LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al **quarto trimestre 2025** possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-*bis* comma 1 del DL 78/2010):

- presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il **prossimo 2 marzo**, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
- inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.

Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all'omonimo quadro della **comunicazione LIPE**, salvo:

- alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi "Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)", "Eventi eccezionali" (non presente) e "Operazioni straordinarie";
- la mancanza del rigo VP12 ("Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali") riservato ai soggetti passivi che liquidano l'IVA trimestralmente "per opzione" (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.

Le **istruzioni** della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:

- la casella "Subforniture" deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell'imposta

imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l'applicazione di interessi;

- nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno, il campo "Operazioni straordinarie" deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da tale soggetto.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l'individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il **modello di comunicazione** LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile **correggere o integrare** i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione "Correttiva nei termini".

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

- rettificando i dati nel **quadro VP**, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
- compilando il **quadro VH** (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l'invio della dichiarazione IVA "Correttiva nei termini" avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.

In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni

riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola **eccezione** è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell'anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all'art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato **alcuna operazione** né attiva né passiva. L'obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l'omessa, incompleta o **infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)